FAQ LP n. 6/99
Criteri per la promozione della Ricerca e Sviluppo
dal 1 luglio 2021

Chi può accedere alle agevolazioni? **3**

Quali sono i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni? **3**

È possibile presentare domanda di agevolazione prima di costituire un'impresa? **3**

È possibile accedere alle agevolazioni prima dell'iscrizione al Registro delle imprese? **3**

Cosa si intende per unità operativa? **4**

Come viene verificato il rispetto dell'effettiva presenza sul territorio provinciale? **4**

È possibile presentare domanda di contributo se non si ha ancora un'unità operativa in Provincia di Trento? **4**

Cosa si intende per avvio del progetto di ricerca? **5**

Quando deve essere avviato il progetto? **5**

Esiste un termine massimo per l'avvio del progetto di ricerca? **5**

Esiste una durata massima per il progetto di ricerca? **5**

È possibile chiedere una proroga al termine di progetto? **5**

Cosa si intende per "collaborazione effettiva" o "progetto congiunto"? **6**

È prevista una maggiorazione per i progetti congiunti? **6**

Esiste un importo di spesa minimo e massimo di domanda? **6**

Quali vincoli occupazionali prevede la normativa? **6**

Cosa comporta l'applicazione del principio dell'effetto di incentivazione? **7**

Quante domande è possibile presentare? **7**

Come si definisce una «new company» (new.co)? Quali obblighi sono previsti per le new.co? **7**

Quando saranno erogati i contributi? **8**

Posso chiedere un anticipo? **8**

Quali attività sono agevolabili? **8**

Quali spese non sono ammissibili? **8**

Come si determinano le spese per il personale dipendente? **9**

Possono essere previste spese per dipendenti assunti con contratto di apprendistato? **9**

Il personale con contratto di collaborazione può essere impiegato nel progetto? **10**

Come si determinano le spese per il personale assunto con contratto di collaborazione? **10**

Il titolare e eventuali collaboratori familiari possono essere impiegati nel progetto? **10**

Come si calcolano le U.L.A. (unità lavorative annue)? **10**

Cosa devo fare per rendicontare il progetto? **12**

Quali costi relativi a servizi di consulenza, competenze tecniche e brevetti sono ammissibili ad agevolazione? **12**

Quali spese relative agli ammortamenti di macchinari sono ammissibili ad agevolazione? **13**

Come si calcolano le spese generali “supplementari”? **13**

Smart working **14**

Come calcolare l’obbligo di incremento occupazionale in procedura valutativa? **14**

Se non riesco a raggiungere l’obbligo occupazionale entro i termini come posso fare? **14**

Devo trasmettere ad APIAE un’integrazione con documentazione che supera i 70 MB. Come posso fare? **15**

D1: Chi può accedere alle agevolazioni?

R: Ai sensi del Capo I, punto 1, comma 1 dei criteri, possono beneficiare degli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo:

- le imprese, comprese le imprese operanti nel settore agricolo
- i consorzi di imprese con attività esterna;
- le reti d'impresa con soggettività/personalità giuridica;

che svolgono, o che intendono svolgere, attività rientranti nei codici ATECO individuati nella tabella A alle pagg. 21 e ss. dei Criteri generali della l.p. 6/1999 (disponibili alla pagina http://www.apiae.provincia.tn.it/normative_apiae/LP6_99/-int_6_99/pagina461.html).

D2: Quali sono i requisiti necessari per accedere alle agevolazioni?

R: Ai sensi del punto 3 delle norme di carattere generale e del Capo I, punto 1, comma 4 dei criteri, per l'accesso alle agevolazioni i soggetti beneficiari devono:

- essere iscritti nel Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo (R.E.A.) tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- avere una unità operativa nel territorio provinciale (vedasi punto 3, comma 1 lett a) dei Criteri Generali, Del. 2406/2021);
- non avere in corso procedure concorsuali,
- non essere in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (Art. 2 comma 18 Reg. UE 651/2014), salvo diversa previsione dei criteri settoriali;
- essere in posizione di regolarità fiscale;
- non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili.

D3: È possibile presentare domanda di agevolazione prima di costituire un'impresa?

R: No, per presentare domanda di agevolazione, è necessario che l'impresa sia già costituita. E' altresì opportuno, anche se non obbligatorio, che al momento della domanda l'impresa sia iscritta al Registro delle imprese, perché in questa eventualità risulta più agevole la verifica dei poteri di firma del legale rappresentante.

D4: È possibile accedere alle agevolazioni prima dell'iscrizione al Registro delle imprese?

R: Ai sensi del Capo I, punto 1, comma 5 dei criteri possono beneficiare degli aiuti per progetti di ricerca i soggetti che al momento della domanda non risultano ancora iscritti, a condizione che ottengano l'iscrizione Registro delle imprese o nel Repertorio economico amministrativo prima dell'adozione del provvedimento di concessione. Nell'eventualità in cui l'impresa non risultasse ancora iscritta al Registro delle Imprese al momento della domanda sarà necessario, unitamente alla domanda di contributo, presentare idonea documentazione attestante i poteri di firma.

D5: Cosa si intende per unità operativa?

R: Ai sensi del punto 3 comma 1 lettera a) delle norme di carattere generale, per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo. L'unità operativa deve in particolare:

- disporre di un luogo di lavoro destinato a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'unità produttiva, qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti (es. imprese di costruzioni, imprese di pulizie ecc);
- disporre di uno spazio adeguato al numero di dipendenti occupati presso la stessa, in termini di volume e superficie, macchine, attrezzature, qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti (vedi punto precedente);
- avere autonomia finanziaria e tecnico funzionale: indipendenza economica e di risorse autonome tali da poter realizzare scopi produttivi;
- essere conforme ai requisiti indicati nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per le unità operative non di proprietà dovrà essere stipulato dal soggetto destinatario dell'agevolazione, un contratto di locazione o leasing o comodato o affitto d'azienda o ramo di azienda. Tali contratti dovranno essere adeguatamente documentati, stipulati e registrati entro la data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata.
Nel caso specifico del contratto di locazione, la durata del contratto dovrà essere di almeno 6 anni.
Lo spazio di lavoro condiviso ("coworking") **non** è considerato sede operativa.
Gli aspetti di cui sopra verranno verificati acquisendo documentazione giustificativa e/o mediante apposito sopralluogo.

D6: Come viene verificato il rispetto dell'effettiva presenza sul territorio provinciale?

R: Fermo restando quanto disposto al punto 3 delle norme di carattere generale, il rispetto dell'effettiva presenza sul territorio provinciale è verificato a campione, prima della liquidazione del contributo, mediante acquisizione delle timbrature relative ai dipendenti impiegati nelle unità operative oggetto di controllo come previsto del Capo I, punto 6.1.2, comma 9 dei criteri. È pertanto indispensabile che la società si attrezzi per rilevare, possibilmente mediante un sistema informatizzato, le timbrature dei propri dipendenti a partire dalla data di inizio progetto.

D7: È possibile presentare domanda di contributo se non si ha ancora un'unità operativa in Provincia di Trento?

R: Sì, è possibile presentare domanda prima di avere un'unità operativa in provincia di Trento. Tuttavia, considerato che, ai sensi del punto 3 dei criteri generali, possono accedere alle agevolazioni le imprese che dispongano di un'unità operativa nel territorio provinciale, è necessario avere un'unità operativa attiva in provincia di Trento entro la data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata. Possono essere agevolate infatti solo spese sostenute esclusivamente dalle unità operative site in provincia di Trento. **Eventuali spese sostenute prima dell'apertura dell'unità operativa in provincia di Trento non possono essere riconosciute ad agevolazione.** Tale aspetto sarà puntualmente verificato in sede di erogazione, acquisendo documentazione atta a

dimostrare l'effettivo insediamento e avvio delle attività dell'unità operativa sita nel territorio provinciale.

D8: Cosa si intende per avvio del progetto di ricerca?

R: Ai sensi del Capo I, punto 4.2, comma 1 dei criteri, per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (si veda anche gli art. 2.23 r 6 del Reg. UE 651/2014). A titolo esemplificativo, si può considerare giuridicamente vincolante un impegno quando viene firmato un contratto, controfirmato un preventivo di spesa, oppure quando viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi. Eventuali atti giuridicamente rilevanti firmati **prima** della presentazione della domanda, **comportano il non accoglimento della domanda** di agevolazione, per violazione del **principio di effetto incentivante** delle agevolazioni pubbliche di cui all'art. 6 del Reg UE 651/2014. È quindi fondamentale prestare la massima attenzione alla data di stipula dei contratti, ordini, accettazione preventivi ecc. riferiti al progetto di ricerca. L'azienda è tenuta a comunicare al Servizio incentivi di APIAE la data di avvio del progetto, allegando copia del primo atto giuridicamente vincolante, oppure dichiarando la data in cui il personale interno ha iniziato a lavorare sul progetto di ricerca.

D9: Quando deve essere avviato il progetto?

R: Ai sensi del Capo I, punto 7.3.1, comma 1 dei criteri, l'avvio del progetto deve avvenire **dopo** la presentazione della domanda. Fermo restando il rispetto del principio di effetto incentivante, non possono essere riconosciute spese sostenute prima della data di avvio del progetto di ricerca, come inserita nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

D10: Esiste un termine massimo per l'avvio del progetto di ricerca?

R: Si, l'avvio del progetto deve avvenire **entro 3 mesi dalla data di concessione** del contributo, a pena di revoca delle agevolazioni concesse (Capo I, punto 7.3.1, comma 2 dei criteri).

D11: Esiste una durata massima per il progetto di ricerca?

R: Ai sensi del Capo I, punto 7.3.1, comma 3 dei criteri, le iniziative agevolate devono avere una durata **non superiore ai 3 anni dalla data di avvio**, secondo il cronoprogramma approvato dal Comitato per la ricerca e l'innovazione, e devono essere completate entro il termine previsto nell'atto di concessione. Il mancato rispetto del termine di completamento comporta la revoca del contributo relativo alle spese effettuate oltre il termine di completamento.

D12: È possibile chiedere una proroga al termine di progetto?

R: Ai sensi del punto 7.3.1, comma 3 dei criteri, su domanda del beneficiario, motivata e presentata prima della scadenza del termine, è possibile presentare domanda di proroga per un periodo complessivo non superiore a 2 anni. L'accoglimento della domanda di proroga è soggetta a valutazione positiva da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione.

È consentita inoltre la possibilità di presentare una domanda di “proroga breve” (fino a 3 mesi), la cui concessione avviene mediante comunicazione da parte del Servizio incentivi di APIAE, senza necessità di chiedere il parere al Comitato per la ricerca e l'innovazione.

D13: Cosa si intende per “collaborazione effettiva” o “progetto congiunto”?

R: Un progetto si definisce congiunto quando vi è collaborazione effettiva tra almeno due imprese che sono in posizione di **autonomia** l'una rispetto alle altre. In un progetto di collaborazione effettiva, almeno due partner partecipano alla concezione del progetto, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati (Capo I, punto 5.1, comma 3). **Qualora il progetto venga realizzato da imprese che non sono tra di loro autonome, non viene attribuita la maggiorazione per progetti congiunti (vedi D14).**
Il subappalto, la ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca **non** sono considerate forme di collaborazione effettiva (Considerando l’art. 2 punto 90) del Reg. UE 651/2014).

D14: È prevista una maggiorazione per i progetti congiunti?

Per i progetti congiunti è prevista una maggiorazione degli incentivi pari al 10%, nei limiti massimi indicati al punto 5.1 dei criteri, di almeno una delle seguenti condizioni:

- almeno una delle imprese sia una PMI,
- il progetto venga viene realizzato in almeno due Stati membri
- il progetto venga realizzato in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE.

In ogni caso una singola impresa non può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili, **livello che deve essere rispettato anche in sede di accertamento finale delle spese sostenute.**
Le maggiorazioni sono attribuite in via **provvisoria** in concessione e devono essere confermate dal Comitato per la ricerca e l'innovazione in sede di valutazione finale del progetto sulla base dell’attività effettivamente svolta e documentata.

D15: Esiste un importo di spesa minimo e massimo di domanda?

R: Sì, per le domande esaminate in procedura valutativa, l’importo di spesa deve essere compreso tra 200.000,01 e 1.000.000,00 Euro. Per le domande esaminate in procedura negoziale, l’importo di spesa minimo è 1.000.000,01 Euro.

D16: Quali vincoli occupazionali prevede la normativa?

R: Ai sensi del Capo I, punto 6.1.2, comma 8 dei criteri, **per le domande esaminate in procedura valutativa** è previsto un obbligo di **incremento** del livello occupazionale, proporzionale rispetto all’importo di spesa indicato in domanda, pari a 2 unità lavorative annue (ULA) ogni 500.000,00 Euro di importo di spesa. Il vincolo occupazionale è pertanto

pari a 2 ULA per le domande di importo pari a 500.000,00 Euro e pari a 4 ULA per le domande di importo pari a 1.000.000,00 Euro. Negli intervalli di spesa 200.000,00 Euro - 499.999,99 Euro e 500.000,01 - 999.999,99 Euro, l'obbligo occupazionale in ULA è calcolato in modo proporzionale rispetto all'importo di spesa indicato in domanda.
L'obbligo di incremento delle ULA viene fissato rispetto alla data della domanda. Il nuovo livello occupazionale deve essere raggiunto entro fine progetto e mantenuto per i tre esercizi successivi.
Per le domande in procedura negoziale, vanno raggiunti e mantenuti i livelli occupazionali previsti nell'accordo negoziale.

Per i progetti congiunti (procedura valutativa), il vincolo occupazionale complessivo è ripartito in proporzione alla quota di spesa che ciascun proponente ha previsto in domanda.

D17: Cosa comporta l'applicazione del principio dell'effetto di incentivazione?

R: Ai sensi del Capo I, punto 4.2, comma 1 dei criteri, uno dei requisiti indispensabili per l'eventuale concessione dell'aiuto richiesto è il rispetto dell'effetto di incentivazione: **è cioè necessario che il beneficiario presenti domanda di contributo prima di iniziare il progetto di ricerca**. La data di avvio del progetto deve essere successiva alla data di domanda del contributo. Per *"data di avvio"* si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento. Si può, ad esempio, considerare giuridicamente vincolante un impegno quando viene firmato un contratto o controfirmato il preventivo di spesa, oppure quando viene rilasciato un anticipo sulla fornitura di beni o sulla prestazione di servizi.

D18: Quante domande è possibile presentare?

R: Ai sensi del Capo I, punto 7.1, comma 1 dei criteri, è consentita la presentazione di un'unica domanda ogni 2 anni decorrenti dalla data di presentazione della precedente domanda. In ogni caso, non possono essere presentate ulteriori domande prima dell'ultimazione di progetti già agevolati ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6/99. Quest'ultima disposizione non si applica per le domande presentate sul Capo III dei criteri o su specifici Avvisi o Bandi, fatte salve diverse indicazioni contenute negli stessi.
Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo.

D19: Come si definisce una «new company» (new.co)? Quali obblighi sono previsti per le new.co?

R: Ai sensi del Capo I, punto 1, comma 3 dei criteri, si definiscono new.co le imprese che non hanno ancora avviato o hanno avviato l'attività operativa sul territorio provinciale da meno di un anno alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per "data di avvio dell'attività operativa" si intende la data dell'emissione da parte dell'impresa della prima fattura di vendita di beni o servizi. Considerato che, ai sensi del punto 3 dei criteri

generali, possono accedere alle agevolazioni le imprese che dispongano di un'unità operativa nel territorio provinciale, il vincolo di avvio dell'attività sarà verificato in sede di erogazione o della liquidazione del contributo a seguito del completamento dell'iniziativa, così come stabilito al Capo I, punto 6.3, comma 3 dei criteri per la ricerca.

Non sono previsti obblighi specifici per la new.co se non che, in sede di rendicontazione, la new.co deve presentare la relazione sull'avvio dell'attività produttiva prevista dal punto 1.3.3, comma 1, lettera h) dell'Allegato ai criteri.

D20: Quando saranno erogati i contributi?

R: Ai sensi del Capo I, punto 5.2, comma 2 dei criteri, i contributi vengono erogati una volta concluso il progetto di ricerca, a seguito dell'accertamento della realizzazione del progetto da parte del Comitato per la ricerca e l'innovazione e della verifica amministrativa sull'ammissibilità delle spese.

D21: Posso chiedere un anticipo?

R: Ai sensi del Capo I, punto 5.2, comma 3 dei criteri, per le domande in procedura valutativa, dopo l'atto di concessione, è ammessa l'erogazione di un anticipo pari al massimo al 50% del contributo concesso o, per le domande in procedura negoziale, di 3 rate. L'erogazione anticipata avviene previa presentazione di idonea garanzia che, come previsto dal comma 2 delle disposizioni finali e transitorie al Capo IV, può essere costituita esclusivamente nella forma di **fideiussione bancaria, redatta secondo la traccia disponibile sul sito di APIAE,** per l'intero importo anticipabile aumentato di una percentuale del 20%.

D22: Quali attività sono agevolabili?

R: Sono agevolabili esclusivamente le attività che rientrano nelle definizioni di ricerca industriale o sviluppo sperimentale come definite dal Reg. (CE) n. 651/2014 e riportate rispettivamente al Capo I, punti 3.1 e 3.2 dei criteri.

D23: Quali spese non sono ammissibili?

R: Ai sensi del Capo I, punto 4.3 dei criteri, **non** sono ammesse ad agevolazione:

- spese relative all'aggiornamento o al miglioramento di sistemi di software gestionale già in uso in azienda,
- oneri accessori come spese notarili, oneri finanziari, bolli, spese fiscali, imprevisti,
- ammortamenti di strumenti e attrezzature usati,
- servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate,
- l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.),
- il pagamento di beni immateriali tramite royalty,
- costi per personale diretto con mansioni amministrative o commerciali,

- consulenze, o servizi equivalenti, non strettamente tecnico-scientifiche, di natura commerciale, promozionale, deposito brevetti e relativi ad attività di diffusione della ricerca.

D24: Come si determinano le spese per il personale dipendente?

R: Ai sensi del Capo I, punto 4.1.1, comma 3, per il personale tecnico assunto con contratto di lavoro dipendente (compreso il personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, titolari, collaboratori familiari, soci e amministratori) è riconosciuto il costo orario effettivamente sostenuto dall'impresa, per le ore lavorate nel progetto. Non è ammissibile personale che svolge mansioni amministrative e commerciali. Tale personale può essere rendicontato, ove abbia partecipato al progetto, tra le spese generali (vedi punto D33).
Il costo orario è calcolato come segue:

a) somma del valore lordo riportato in ciascun cedolino paga dei mesi lavorati nell'anno al netto delle seguenti voci: compensi per lavoro straordinario, trasferte, premi di produzione, festività, altri benefit e accantonamenti per trattamento di fine rapporto;
b) divisione del valore ottenuto alla lettera a) con il numero di ore annue previste dal contratto collettivo nazionale applicato in azienda o importo proporzionale per periodi di impegno infrannuale (es. se il periodo di lavoro è 6 mesi si dividerà per 1720/12*6 =860);
c) maggiorazione del valore ottenuto alla lettera b) del 33% come incidenza forfetaria degli oneri sociali a carico dell'impresa, ad eccezione che per i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca per cui vengono riconosciuti gli oneri sociali effettivamente sostenuti dall'impresa;
d) moltiplicazione del valore ottenuto alla lettera c) per le ore del lavoratore effettivamente impiegate nell'anno per la realizzazione del progetto come risultanti dal timesheet.

I calcoli di cui sopra vanno applicati per ciascun anno (o, proporzionalmente, per le parti di anno) in cui è riferita la ricerca. In ogni caso in relazione al valore orario di cui alla lettera c., l'importo massimo ammissibile è pari a 36 Euro.
Sono inoltre ammissibili massimo 1.720 ore annue (personale a tempo pieno, in proporzione per personale part-time): per periodi di impiego infrannuali sono ammesse in proporzione al totale annuo (es. dipendente a tempo pieno coinvolto 6 mesi in un anno, posso rendicontare massimo 860 ore).
Tutte le ore devono risultare da apposito time sheet (foglio presenze), sottoscritto dal lavoratore e da dichiarazione del legale rappresentante, attestante che le medesime ore non sono state rendicontate anche su altri progetti.

D25: Possono essere previste spese per dipendenti assunti con contratto di apprendistato?

R: Sì, ai sensi del Capo I, punto 4.1.1, comma 1 dei criteri, si può impiegare personale con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (di cosiddetto "III livello"). Non sono invece ammessi altre tipologie di apprendisti. Per il personale assunto con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca è riconosciuto il costo orario effettivamente

sostenuto dall'impresa, in maniera del tutto analoga al personale dipendente. Non sono ammissibili altre tipologie di apprendistato.

D26: Il personale con contratto di collaborazione può essere impiegato nel progetto?

R: Sì, ai sensi del Capo I, punto 4.1.1, comma 1, le spese per personale con contratto di collaborazione sono ammissibili. Analogamente ai dipendenti, anche il collaboratore deve essere personale tecnico, con esclusione di personale con mansioni amministrative e commerciali. Deve essere stipulato un contratto specifico per il progetto di ricerca, qualora il collaboratore sia in parte dedicato ad altre attività, è opportuno indicare nel contratto la quota di attività riferita al progetto di ricerca.

D27: Come si determinano le spese per il personale assunto con contratto di collaborazione?

R: Ai sensi del Capo I, punto 4.1.1, comma 1, è riconosciuto il costo effettivamente sostenuto dall'impresa e, per ogni collaboratore, nel **limite massimo ammissibile di 36.000,00 euro annui, inclusi i contributi a carico dell'impresa** (o importo proporzionale per contratti di durata inferiore all'anno). Qualora il collaboratore non sia impiegato esclusivamente sul progetto di ricerca, è possibile riconoscere un importo proporzionale alla quota di attività svolta sul progetto di ricerca (da documentare adeguatamente).

D28: Il titolare e eventuali collaboratori familiari possono essere impiegati nel progetto?

R: Sì, ai sensi del Capo I, punto 4.1.1, comma 1, titolari, collaboratori familiari iscritti negli appositi elenchi provinciali, soci e amministratori dell'impresa persone fisiche, possono essere coinvolti nel progetto di ricerca **purché con contratto di lavoro dipendente limitatamente al tempo strettamente necessario per la realizzazione del progetto.**

D29: Come si calcolano le U.L.A. (unità lavorative annue)?

R: Il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante tutto l'esercizio. I dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e il contratto individuale del dipendente part-time preveda 18 ore, il dipendente part-time viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. I congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non devono essere considerati.
Esistono tuttavia delle differenze nelle modalità di calcolo delle U.L.A. a seconda che il dato sia necessario per calcolare la dimensione d'impresa ai fini della concessione degli incentivi o il vincolo occupazionale previsto dai criteri al Capo I, punto 6.1.2, comma 8. Tali differenze sono illustrate nella seguente tabella:

	ULA per dimensione d'impresa	**ULA per vincolo occupazionale**
Normativa di riferimento	● **Reg. UE 651/2014 –** Allegato 1 ● Decreto ministeriale 18 aprile 2005 – Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese	● **Criteri** e modalità per l'applicazione della legge (criteri 2021)
Chi <u>rientra</u> nel calcolo delle ULA?	● dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa ● proprietari gestori ● soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti	● dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro dell'impresa **con un contratto di durata non inferiore a 1 anno** (punto 6.1.2 comma 9)
Chi è <u>escluso</u> dal calcolo delle ULA?	● dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria ● apprendisti con contratto di apprendistato ● persone con contratto di formazione ● persone con contratto di inserimento	● dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria ● lavoratori impiegati con contratto di somministrazione ● i collaboratori (punto 6.1.2 comma 9)
Come si effettua il calcolo?	● Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. ● I dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore	● Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari. ● I dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore

	di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. ● I congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non devono essere considerati.	di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. ● I congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non devono essere considerati.

D30: Cosa devo fare per rendicontare il progetto?

R: Ai sensi del Capo I, punto 7.3.1, comma 6 dei criteri, il termine per la rendicontazione è di **un anno** dalla data di completamento del progetto di ricerca. La società deve presentare la documentazione indicata al punto 1.3.3 dell'Allegato dei criteri e qui di seguito riassunta:

a) Relazione tecnica finale con allegati eventuali *deliverable* tecnici, una relazione sull'attività svolta da eventuali dottorandi all'interno del progetto di ricerca, la documentazione attestante l'attività di diffusione e i contratti con gli organismi di ricerca e i consulenti;
b) relazione contabile;
c) attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Revisori Legali (vedasi fac-simile);
d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal titolare o dal legale rappresentante;
e) Perizia asseverata giurata di un tecnico abilitato (solo per beni acquistati nel progetto o per prototipi di importo superiori ad Euro 250.000,00);
f) Documentazione comprovante il rispetto di eventuali ulteriori obbligazioni previste dal provvedimento di concessione;
g) Documentazione per la conferma di eventuali maggiorazioni di contributo;
h) Relazione sull'avvio dell'attività produttiva (solo per le new.co).

Se previsti dal provvedimento di concessione è inoltre necessario presentare documentazione attestante il raggiungimento del vincolo di mezzi propri (tramite invio di una copia del bilancio nel caso in cui questo non sia già depositato presso la CCIAA) e dei vincoli occupazionali (tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatto secondo fac-simile).

D31: Quali costi relativi a servizi di consulenza, competenze tecniche e brevetti sono ammissibili ad agevolazione?

R: Ai sensi del Capo I, punto 4.1.2, sono ammissibili costi solo per servizi effettuati ai fini dell'attività di ricerca e acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato che non comporti

elementi di collusione. Ai sensi del Capo I, punto 4.3, non sono ammissibili ad agevolazione servizi di consulenza e servizi equivalenti prestati da titolari, soci persone fisiche e amministratori dell'impresa o da società collegate e controllate. In ogni caso, ai fini della verifica dell'ammissibilità delle spese, si applica quanto previsto dal punto 7) "Disposizioni antispeculative" delle norme di carattere generale, a cui si rimanda.
Non sono inoltre ammissibili consulenze, o servizi equivalenti, non strettamente tecnico-scientifiche, ad esempio di natura commerciale, promozionale, di deposito brevetti o per attività di diffusione dei risultati della ricerca. Non sono ammissibili infine le spese per l'ottenimento e la convalida di brevetti dato che queste spese non rientrano nelle spese previste dall'art. 25 del Regolamento UE 651/2014, che costituisce la base giuridica degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. Tutte le spese rendicontate devono essere formalizzate da apposito contratto con il fornitore, specifico per il progetto di ricerca, che indichi esplicitamente le attività assegnate.

D32: Quali spese relative agli ammortamenti di macchinari sono ammissibili ad agevolazione?

R: Ai sensi del Capo I, punto 4.1.3 dei criteri, sono agevolabili, nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca, i costi degli strumenti e delle attrezzature (compreso il software), di importo unitario non inferiore a 1.000,00 Euro.
Sono ammissibili esclusivamente strumenti e attrezzature nuove (Capo I, punto 4.3) e acquistate appositamente per il progetto di ricerca e sono rendicontabili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi civilistici, detratti eventuali ricavi derivanti dalla cessione o dalla locazione dei beni a condizioni commerciali e detratta la quota riferita all'utilizzo a fini produttivi.
Non possono rientrare tra i costi ammissibili strumenti e attrezzature in relazione all'acquisto dei quali siano state accordate agevolazioni pubbliche, anche a titolo di incentivo fiscale. Gli importi rendicontati dall'impresa devono corrispondere a quelli rilevati da libro cespiti delle unità operative site in Trentino, secondo il periodo e la percentuale di utilizzo nel progetto di ricerca, in conformità alla disciplina prevista per l'ammortamento civilistico dei beni.

D33: Come si calcolano le spese generali "supplementari"?

R: Le spese generali "supplementari", ammissibili nel limite massimo del 15% delle spese di personale, possono essere determinate con esclusivo riferimento alle categorie di spesa individuate dal Capo I, punto 4.1.4, comma 3 dei criteri, e cioè per:

a) personale indiretto (amministrativo e commerciale);
b) trasferte del personale coinvolto nel progetto di ricerca;
c) utenze, quali: riscaldamento, acqua, illuminazione, telefoniche, internet, servizi informatici;
d) pulizie, vigilanza;
e) contabilità generale e di progetto, paghe;

f) corsi di formazione specifici per il progetto;
g) affitto di immobili.

Sono agevolabili esclusivamente i costi sostenuti e direttamente imputabili al progetto di ricerca.

D34: Smart working

R: Ai fini della verifica dei vincoli occupazionali e del **riconoscimento delle spese del personale durante lo svolgimento del progetto**, il Capo I, punto 6.1.2, comma 11 dei criteri applicativi individua puntualmente i casi in cui è ammesso lo smart working per i lavoratori impiegati nel progetto di ricerca:

a) i lavoratori in smart working possono raggiungere la percentuale del 100% nelle imprese che:
   i) alla data di presentazione della domanda, occupano più di 20 U.L.A. sul territorio provinciale e
   ii) producono sul territorio provinciale beni e servizi (verificabile da documentazione contabile e/o fiscale), da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda, in una o più unità operative locali.
b) **in tutti gli altri casi** i lavoratori in smart working sono conteggiati fino ad una percentuale massima del 50% dei dipendenti (arrotondati all'unità inferiore) a condizione che si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento nel periodo di assolvimento degli obblighi occupazionali. Eventuali periodi di non residenza nell'arco temporale di assolvimento non saranno considerati ai fini del calcolo del rispetto vincolo.

D35: Come calcolare l'obbligo di incremento occupazionale in procedura valutativa?

Ai sensi del punto 6.1.2 dei criteri comma 8, l'incremento del livello occupazionale è pari a n. 2 ULA ogni 500.000 euro di importo di domanda, per importi tra tra i 200 mila e 1 milione l'obbligo occupazionale in U.LA. è calcolato in proporzione all'importo della spesa stessa indicata in domanda.
Il nuovo livello occupazionale va raggiunto entro fine progetto e mantenuto per i tre esercizi successivi.

D36: Se non riesco a raggiungere l'obbligo occupazionale entro i termini come posso fare?

Ai sensi del punto 6.1.2 dei criteri comma 8, in alternativa al raggiungimento dei livelli occupazionali richiesti, il soggetto beneficiario deve garantire, per ciascuno dei 2 anni successivi alla conclusione del progetto di ricerca, quanto segue:

- per le microimprese, un indotto pari a 100.000,00 euro o frazione, iva esclusa, per ogni ULA o frazione di ULA mancante al raggiungimento del vincolo occupazionale;

-per tutte le altre imprese, un valore incrementale di indotto rispetto al valore desumibile dai dati di bilancio dell'esercizio precedente in cui è stato concluso il progetto di ricerca, pari a 100.000,00 euro o frazione, iva esclusa, per ogni ULA o frazione di ULA mancante al raggiungimento del vincolo occupazionale.

Per indotto si intende l'acquisto di beni e servizi, da parte del soggetto beneficiario, presso imprese con una unità operativa sul territorio provinciale.

D37: Devo trasmettere ad APIAE un'integrazione con documentazione che supera i 70 MB. Come posso fare?

Se la Società deve trasmettere file di dimensione inferiore a 70 MB posso trasmettere la pec normalmente (anche più file per pec), altrimenti se il singolo allegato alla PEC è superiore a 70 MB è possibile eccezionalmente, se non è possibile scomporlo in più pec, trasmettere il file tramite WeTransfer a condizione che la Società invii nel testo della pec di trasmissione l'elenco documenti contenuti e il link presso il quale è possibile scaricare il file e la relativa impronta HASH.

I file trasmessi con Wetrasnfer non dovranno essere inseriti in cartelle o sottocartelle e per ognuno si indicherà l'impronta HASH.

L' impronta hash di un testo o di un file informatico è una sequenza di lettere (a,b,c,d,e,f) e cifre (da zero a 9), lunga solitamente 64 caratteri, ottenuta applicando un particolare algoritmo di calcolo alla sequenza di bit che formano il testo o il file. Per risalire a tale impronta è possibile attraverso internet utilizzare programmi gratuiti.

N.B. Per ulteriori chiarimenti, contattare la segreteria dell'Ufficio ricerca di APIAE (tel. 0461/499400)

[aggiornato al 10 ottobre 2022]